

COMUNICATO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE	Pag. 189
STATUTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA	» 198
SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE	» 202
DECRETO DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E REGOLAMENTO	» 216
DETERMINAZIONE RIGUARDANTE L'ADEGUAMENTO DEL VALORE MONETARIO DEL PUNTO PER IL 2003	» 221
NOMINE	» 222

Consiglio Episcopale Permanente Roma, 16-19 settembre 2002

La sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente, svoltasi a Roma dal 16 al 19 settembre, si colloca alla vigilia dell'Assemblea Generale straordinaria dei Vescovi italiani, che si terrà a Collevalezza dal 18 al 21 novembre, della quale è stato definito il programma dei lavori. Non è mancata una riflessione sull'attuale situazione internazionale, con il richiamo ad adoperarsi per far prevalere il dialogo per la pace sul confronto armato. Nel corso dei lavori di questa sessione del Consiglio è stato approvato, tra l'altro, il messaggio per la XXV Giornata per la Vita; è stato confermato alla Caritas Italiana il mandato di coordinare il servizio civile svolto presso le Caritas diocesane; è stata data ampia comunicazione del Convegno nazionale "Parabole mediatiche: fare cultura nel tempo della comunicazione", che si svolgerà a Roma dal 7 al 9 novembre e si concluderà con una speciale udienza del Papa.

1. *Testimoni della misericordia di Dio*

La filiale attenzione ai recenti viaggi apostolici e al magistero di Giovanni Paolo II si è espressa nella gratitudine dei Vescovi per un ministero che, in ogni sua manifestazione, rivela una “sostanziale continuità e unitarietà” e trova il suo centro ispiratore nell’annuncio del “Dio ricco di misericordia”. Se ne scorgono evidenti richiami nella XVII Giornata Mondiale della Gioventù di Toronto, evento che ha visto la partecipazione di circa ventimila giovani italiani, con Vescovi, sacerdoti e religiosi, a conferma del fruttuoso cammino della pastorale giovanile nel nostro Paese; nelle canonizzazioni e beatificazioni a Città del Guatemala e Città del Messico; nella nona visita in Polonia con la dedizione del Santuario della Divina Misericordia a Cracovia, con momenti intensi di fede e con grande partecipazione popolare. Il Cardinale Presidente nella sua prolusione, anche con riferimento alla crescente indifferenza religiosa, ha auspicato che la predicazione e la pastorale sappiano ispirarsi a questo modello, nel quale la “robustezza dei contenuti dottrinali ed etici” si coniuga con “una passione personale e un’aderenza al vissuto”. In tal modo, “la verità di Cristo non rischia di apparire astratta e poco significativa per l’esistenza delle persone e per il corso della storia”.

Il richiamo alla testimonianza esemplare del magistero di Giovanni Paolo II ha accompagnato la riflessione del Consiglio Episcopale Permanente sulla religiosità in Italia e su una rinnovata opera di evangelizzazione, mettendo in risalto la necessità di porre al centro della pastorale l’annuncio e la testimonianza della misericordia di Dio, ispirandosi all’esempio e all’insegnamento di Cristo e ponendo attenzione agli interrogativi esistenziali dell’uomo. Di fronte al diffondersi di interpretazioni egoistiche dei diritti, del culto della forza e del successo, del rifiuto della legge morale, l’annuncio del Dio ricco di misericordia può colmare la distanza tra l’uomo e Dio e nello stesso tempo può ridefinire i rapporti degli uomini tra loro, in linea con l’invito del Papa ai responsabili della diplomazia mondiale di porre il perdono quale criterio centrale nella risoluzione dei conflitti tra i popoli. In questo contesto, i Vescovi hanno riproposto il sacramento della penitenza quale esperienza privilegiata nella quale si svelano la verità di Dio, che è amore, e la verità della persona umana, bisognosa di redenzione e di perdono. La misericordia di Dio, mai disgiunta dalla verità, centro dell’annuncio della Chiesa, richiama ogni credente a considerare l’amore misericordioso modello di vita credibile e criterio unificante di ogni attività pastorale.

2. Pace, solidarietà e libertà religiosa

I Vescovi hanno espresso forte preoccupazione per la situazione mondiale che, a un anno dai tragici attentati dell'11 settembre 2001, evidenzia persistenti minacce alla pace e alla sicurezza. Oltre a rinnovare viva preoccupazione per il conflitto, ormai cronico, che coinvolge i popoli palestinese e israeliano in Terra Santa, è stata auspicata l'individuazione di percorsi alternativi all'ipotesi di una guerra preventiva nei confronti dell'Iraq, una guerra che "avrebbe inaccettabili costi umani e gravissimi effetti destabilizzanti sull'intera area medio orientale e, probabilmente su tutti i rapporti internazionali". Al riguardo, appare determinante rafforzare il ruolo dissuasivo dell'ONU, nonché il convergente impegno di Paesi in grado di esercitare un'influenza concreta sul Governo iracheno, che per parte sua dovrà manifestare una reale disponibilità a ricercare intese e a rispettarle.

In riferimento alle problematiche emerse negli ultimi vertici mondiali – quello promosso dalla FAO sull'alimentazione (Roma, 10-13 giugno) e quello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 26 agosto-4 settembre) –, dal Consiglio Episcopale Permanente è emerso anzitutto il richiamo a non abbandonare la via della remissione o riduzione del debito internazionale, a cui si è unito l'auspicio che i Paesi membri di questi organismi si impegnino ad "aprire progressivamente gli sbocchi commerciali, ridimensionando quei sistemi di sussidi e di dogane che tengono i prodotti dei paesi poveri lontano dai nostri mercati". Si è fatto notare, inoltre, come la lotta alle povertà sia strettamente intrecciata con la salvaguardia del creato: entrambe si collocano nella prospettiva della pace, per cui "occorre orientare le grandi risorse economiche e tecnologiche, di cui oggi l'umanità dispone, il loro stesso sviluppo, nella direzione del bene integrale della famiglia umana, di oggi e di domani, che evidentemente richiede il rispetto e la tutela dell'ambiente entro cui l'uomo vive". I Vescovi hanno chiesto pertanto che vengano messe allo studio modalità efficaci con cui richiamare la coscienza dei credenti alla responsabilità verso il creato.

Di fronte alla notizia di ulteriori espulsioni di sacerdoti cattolici dalla Russia, il Consiglio Episcopale Permanente ha espresso solidarietà e vicinanza agli espulsi e alla comunità cattolica di quel Paese, auspicando un ripensamento dell'indirizzo adottato e l'immediata revoca dei provvedimenti, lesivi del diritto fondamentale alla libertà religiosa.

3. Conflittualità politica, questione meridionale e immigrazione

Nel difficile momento che l'Italia sta attraversando per l'incertezza economica, su cui influisce profondamente la persistente crisi in-

ternazionale, e per l'acuirsi dello scontro politico, che vede maggioranza e opposizione delegittimarsi con asprezza e su ogni fronte, i Vescovi hanno richiamato all'esigenza di concentrare l'attenzione e gli sforzi sui nodi essenziali per lo sviluppo e per il bene del Paese. Pertanto occorre "individuare degli sbocchi e delle soluzioni che facciano uscire dai reciproci sospetti e timori", per giungere, "in maniera serena, non episodica e possibilmente condivisa", a riforme che assicurino "il miglior funzionamento della giustizia". Ugualmente è necessario porre mano alla riforma dello stato sociale, che chiaramente non significa il suo smantellamento, e concentrare gli sforzi per incrementare ulteriormente l'occupazione, con speciale attenzione al Meridione.

Lo sviluppo del Meridione resta in concreto "la prima grande questione nazionale". I Vescovi, infatti, denunciano al Sud una considerevole presenza di famiglie in stato di reale povertà e l'acuirsi della disoccupazione giovanile e femminile. La situazione è aggravata dalle conseguenze di improvvise calamità naturali – da ultimo il terremoto che ha colpito la Sicilia occidentale –, nonché dalle lentezze politico-amministrative nel risolvere le croniche carenze di approvvigionamento e distribuzione idrica e nel riordino del sistema stradale e ferroviario.

Il Consiglio Episcopale Permanente ha richiamato l'importanza dell'assistenza sanitaria e della cura della salute, ribadendo che la ricerca medica, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e la suddivisione della competenze devono realizzarsi tenendo conto del primato della persona. Si è auspicato che, come fortemente richiesto anche dal Forum delle associazioni familiari, i responsabili della politica e dell'economia nazionale compiano, a cominciare dalla prossima finanziaria, "scelte lungimiranti e coraggiose" a favore della famiglia fondata sul matrimonio, sia "attraverso provvedimenti specifici" sia "rimodellando l'intero quadro della normativa sociale, finanziaria e fiscale in conformità a quel ruolo che la famiglia come tale svolge di fatto nel nostro Paese".

Apprezzamento è stato espresso per l'attenzione rivolta dal Parlamento alla funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che esercitano attività simili. Preoccupazione, invece, viene manifestata per l'incentivazione e la promozione di giochi d'azzardo, finalizzati a ottenere introiti per le finanze pubbliche senza tener conto delle pericolose conseguenze sulle fasce deboli e meno avvertite, favorendo così l'indebitamento e quindi spesso il ricorso al denaro degli usurai.

Il continuo flusso di sbarchi di immigrati sulle coste italiane, con ricorrenti tragedie mortali, sta a denunciare un fenomeno che chiede un deciso impegno internazionale sia per favorire condizioni di vivibi-

lità nei Paesi di provenienza sia per adottare provvedimenti comuni in grado di fermare il traffico internazionale gestito da persone senza scrupoli che, perseguendo fini illegali, non esitano a mettere a rischio le vite umane. In merito alla regolazione del flusso migratorio, i Vescovi hanno decisamente rifiutato come inaccettabili le pesanti e infondate accuse espresse da una parte politica sull'impegno meritorio che la comunità cristiana, attraverso la Caritas e numerosi organismi socio-caritativi, svolge sulla difficile frontiera dell'immigrazione.

4. 50^a Assemblea Generale della CEI

I Vescovi hanno delineato il programma della prossima Assemblea Generale, la cinquantesima, che si terrà a Collevaleza dal 18 al 21 novembre. È stato confermato l'orientamento, emerso nell'Assemblea di maggio, di approfondire la "questione antropologica", per individuare le implicanze pastorali dei mutamenti che oggi coinvolgono la persona umana. Pertanto, dopo la prolusione del Cardinale Presidente e il dibattito, verranno presentate le innovazioni scientifiche che pongono in questione il quadro antropologico tradizionale e verrà offerta una riflessione sull'antropologia cristiana per cercare, in un'ottica filosofico-teologico-pastorale, linee interpretative delle problematiche connesse con tale mutamento e per individuare, in sintonia con gli Orientamenti decennali, le conseguenti indicazioni per l'ambito pastorale. Nei gruppi di studio, con il supporto anche di esperti, i Vescovi approfondiranno le tematiche proposte e ricercheranno obiettivi e scelte pastorali, evidenziando la centralità dell'area educativa, nell'ottica del Progetto culturale, di cui nel corso dell'Assemblea verrà presentata l'attività svolta in questi anni e le prospettive di sviluppo.

Altro argomento significativo di cui l'Assemblea dovrà interessarsi è la scelta del tema per il Convegno Ecclesiale di metà decennio, programmato per la seconda metà del 2006; il Consiglio Episcopale Permanente ha discusso alcune ipotesi al riguardo. Come già avvenuto in occasione di questa sessione del Consiglio Episcopale Permanente, l'Assemblea sarà poi informata sugli sviluppi della campagna di promozione del quotidiano *Avvenire* che dal 6 maggio si presenta con una nuova veste grafica, frutto di un innovativo progetto editoriale. Non si tratta di una mera operazione di marketing, ma di un ripensamento del quotidiano per conferirgli la posizione pubblica che gli compete, quale espressione culturale del cattolicesimo italiano. Rimanendo in tema di comunicazioni sociali, l'Assemblea verrà informata sulla sperimentazione di una rete Intranet per le diocesi italiane e sulla nuova impostazione del sito www.chiesacattolica.it.

5. *Convegno nazionale sulla comunicazione e la cultura, Caritas e servizio civile, Giornata della Vita, laboratorio "parrocchia e famiglia"*

Ai Vescovi del Consiglio Permanente è stato presentato il prossimo Convegno nazionale "Parabole mediatiche: fare cultura nel tempo della comunicazione", promosso dalla Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, che si terrà a Roma dal 7 al 9 novembre e si concluderà con l'udienza speciale del Santo Padre che incontrerà gli operatori per la comunicazione e la cultura. L'incontro con il Santo Padre costituisce il coronamento e nello stesso tempo un nuovo punto di partenza per l'impegno profuso dalla Chiesa italiana nella promozione delle comunicazioni sociali e del progetto culturale.

Il Convegno vuole essere un momento forte di approfondimento, capace di offrire a tutti gli operatori pastorali un contributo utile a individuare le condizioni e i percorsi per la missione della Chiesa nel nostro tempo. Sarà un'occasione per ribadire la scelta formativa e educativa a fronte dell'incidenza che i mezzi di comunicazione sociale hanno sulle coscienze e sul comportamento. A tale riguardo, va ricordato che, nel corso del Consiglio Episcopale Permanente, anche in relazione al recente disegno di legge sulla riforma del sistema televisivo in Italia, i Vescovi hanno invitato a mettere in primo piano la valenza etica e culturale delle trasmissioni.

Il Convegno del prossimo mese di novembre punta a incoraggiare coloro che nella comunità cristiana sono impegnati nell'area della comunicazione e della cultura, anche perché siano capaci di uscire da atteggiamenti culturali subalterni e autolesionistici. Ciò assume ancor più rilevanza in presenza di nuovi segnali "di pregiudizi e di ostilità largamente presenti nel mondo della cultura e della comunicazione", come dimostra la recente premiazione a Venezia di un film ideologicamente anti-cattolico. In vista del convegno è stato inoltre predisposto un sussidio per favorire nelle diverse realtà locali giornate di studio, incontri, dibattiti. Sarà realizzato per l'occasione l'annuario degli strumenti mediatici e dei centri culturali delle diocesi italiane.

Il Consiglio Episcopale Permanente si è occupato della riformulazione del servizio civile, non più come alternativa agli obblighi di leva ma come proposta a cui possono aderire liberamente i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e 28 anni, connessa alla riforma del modello di difesa del nostro Paese, che condurrà nel 2004 alla sospensione degli obblighi di leva. Conseguentemente la Caritas Italiana è stata sollecitata a continuare l'opera di sensibilizzazione in tale campo e ha visto confermato il mandato a coordinare il servizio civile svolto presso le Caritas diocesane. In questi anni, attraverso la scelta dell'obiezione di coscienza e il servizio civile, è stata intessuta una trama di relazioni tra

Chiesa, giovani e territorio che ha consentito di realizzare, sin dal 1976, cammini di crescita umana e cristiana e di produrre significative esperienze di solidarietà. I Vescovi intendono valorizzare tale preziosa eredità e hanno invitato la Caritas Italiana a ridefinire il quadro entro cui costruire il nuovo servizio civile ribadendone alcune coordinate: la formazione della persona; la scelta preferenziale per le situazioni di povertà e di emarginazione; la diversificazione delle proposte secondo gli interessi e le prospettive dei giovani; il rilancio dello stesso servizio civile come contributo al bene comune; l'attenzione alle situazioni locali e quelle dei Paesi più poveri o in guerra.

In vista della XXV Giornata per la Vita, che si celebra la prima domenica di febbraio, i Vescovi hanno approvato il messaggio dal titolo "Della vita non si fa mercato": un monito a sottrarre la persona umana alla dilagante logica utilitaristica o mercantile e un incoraggiamento a riscoprire il senso della vita come dono e responsabilità. In questo contesto è stata auspicata una rapida conclusione dell'iter di approvazione della legge sulla procreazione medicalmente assistita, il cui testo, anche se non pienamente condivisibile sotto alcuni profili etici, di fatto pone rimedio a un vuoto normativo che ha consentito in passato gravi abusi.

Ai Vescovi del Consiglio Permanente è stata presentata una sperimentazione triennale, dal titolo "Parrocchia e famiglia", che raccorda una trentina di parrocchie italiane, in cui il parroco, alcune coppie di sposi e altri collaboratori, alla luce del *Direttorio di pastorale familiare* e nel contesto del piano pastorale diocesano, si impegnano a concretizzare itinerari pastorali che valorizzino la famiglia come soggetto pastorale.

6. *Servizio nazionale per l'IRC, Consiglio nazionale della scuola cattolica, sostegno a laici in missione, biblioteche ecclesiastiche*

Il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato l'istituzione del "Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica" che andrà a sostituire lo specifico "Settore" finora operante nell'Ufficio Catechistico Nazionale. Si intende così offrire un servizio più puntuale alla materia, che richiede competenze pedagogiche e giuridiche specifiche, rispetto a quelle puramente catechistiche o scolastiche. Esso opererà in sintonia con l'Ufficio catechistico e l'Ufficio per l'educazione, la scuola e l'università. Questa articolazione a livello nazionale non modifica di per sé la situazione a livello diocesano, ove occorre tener conto della tradizione e delle risorse esistenti; a livello regionale si è già chiesto che ci sia un responsabile unico per la pastorale della scuola e per l'insegnamento della religione cattolica.

Ampio spazio nei lavori del Consiglio Episcopale Permanente è stato dato alla priorità educativa quale compito fondamentale della famiglia e delle istituzioni pubbliche preposte a tale servizio. Per questo i Vescovi hanno insistito sulla necessità di sostenere e migliorare la scuola italiana, includendo in tale quadro la concreta e piena realizzazione della parità scolastica. La scuola infatti è da porre tra le priorità determinanti per lo sviluppo del Paese e occorre investire adeguatamente perché sia un luogo formativo capace di cogliere i cambiamenti sociali e culturali e di offrire riferimenti antropologici ed etici attendibili. È stato approvato, inoltre, lo statuto del Consiglio nazionale della scuola cattolica che, attraverso il coinvolgimento delle associazioni e delle federazioni esistenti, opera per un raccordo del processo educativo con l'azione pastorale.

Nel contesto della cooperazione missionaria tra le Chiese è stato approvato uno schema di convenzione, tra i Vescovi interessati, per il sostegno al servizio di volontariato svolto dai fedeli laici nei Paesi di missione, tenendo nel debito conto la loro condizione laicale e l'appartenenza a eventuali aggregazioni ecclesiali.

Al fine di dare completa esecuzione agli impegni assunti dalla CEI nell'Intesa del 2000 con il Governo italiano concernente gli archivi di interesse storico e le biblioteche ecclesiastiche, è stato approvato uno schema-tipo di regolamento per queste ultime. Spetterà ai singoli Vescovi, dopo aver apportato eventuali integrazioni, adattare il testo emanando un apposito regolamento diocesano. Particolare rilievo assume la biblioteca diocesana, individuata tra le biblioteche ecclesiastiche in base al patrimonio posseduto e al servizio offerto, per essere il punto di riferimento centrale tra le biblioteche ecclesiastiche esistenti nel territorio diocesano.

Il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato la proposta per la determinazione del valore del punto per il sostentamento del clero elevandolo, per l'anno 2003, da € 10,48 (£ 20.292) a € 10,70 (£ 20.718) che corrisponde ad un + 2,1%.

7. Nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente, nel quadro degli adempimenti demandati dallo Statuto, ha provveduto alle seguenti nomine o conferme:

Busani Mons. Giuseppe, della diocesi di Piacenza - Bobbio, nominato Direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale per un secondo quinquennio; Nicolli Don Sergio, dell'arcidiocesi di Trento, nominato Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia; Tosoni Don Giosuè, della diocesi di Concordia - Pordenone, nominato Responsabi-

le del Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica; Bonari Mons. Luca, dell'arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, nominato Direttore del Centro Nazionale Vocazioni per un secondo quinquennio; Valentinetti S.E. Mons. Tommaso, Vescovo di Termini - Larino, nominato Presidente della sezione italiana del Movimento Cattolico Internazionale per la pace (Pax Christi); Gaglianone Padre Renato, dei Pii Operai Catechisti Rurali Missionari Ardorini, nominato Consigliere Ecclesiastico Nazionale della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti; Gandolfo Mons. Giovanni Battista, della diocesi di Albenga - Imperia, nominato Consulente Ecclesiastico Nazionale dell'Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI); Speranza Mons. Ubaldo, dell'arcidiocesi di Fermo, confermato Animatore Spirituale Nazionale del Movimento dei Cursillos di Cristianità; Fabris Mons. Rinaldo, dell'arcidiocesi di Udine, confermato Presidente dell'Associazione Biblica Italiana (ABI); Balduzzi Prof. Avv. Renato, della diocesi di Alessandria, confermato Presidente Nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC); Venturella Prof. Franco, della diocesi di Vicenza, confermato Presidente Nazionale del Movimento di Impegno Educativo dell'Azione Cattolica (MIEAC).

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 16 settembre 2002, tenutasi in concomitanza con la sessione del Consiglio Episcopale Permanente, ha nominato Don Luigi Galli Stampino, dell'arcidiocesi di Milano, Assistente Spirituale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano; ha inoltre espresso il gradimento per la nomina di Don Domenico Locatelli, della diocesi di Bergamo, a Direttore dell'Ufficio della Fondazione Migrantes per la pastorale degli emigrati italiani e per la nomina di P. Bruno MIOLI, dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani), a Direttore dell'Ufficio della Fondazione Migrantes per la pastorale degli immigrati e dei profughi in Italia.

Statuto del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica è stato costituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 settembre 1996 (cf Notiziario C.E.I. n. 7, 10 ottobre 1996, Decreto di costituzione, pp. 236-237). Nello stesso numero del Notiziario (pp. 237-245) è stato pubblicato anche lo statuto.

Dopo l'esperienza di questi anni, si è ritenuto necessario rivedere lo statuto che, nella nuova stesura, è stato esaminato ed approvato dal Consiglio Episcopale Permanente del 16-19 settembre 2002.

Nel presentare il testo riveduto dello statuto all'esame del Consiglio si è precisato che il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica rientra tra gli organismi "collegati" con la Conferenza Episcopale Italiana e il suo statuto prevede che esso possa avere anche un ruolo di coordinamento nei confronti delle scuole cattoliche.

Il Consiglio, quindi, non è esclusivamente un organismo di consulenza dell'Ufficio Nazionale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università, ma può esercitare anche un ruolo diretto alle scuole che rappresenta in accordo con l'Ufficio stesso.

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica (CNSC) con sede in Roma.

ART. 2

Natura

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, è espressione della responsabilità che i Vescovi italiani assumono nei confronti della Scuola Cattolica in Italia - compresi la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana - alla luce e nello spirito della Dichiarazione del Concilio ecumenico Vaticano II *Gravissimum educationis* e sulla base delle norme del Codice di diritto canonico, in particolare dei canoni 793-821, e del documento dei Vescovi italiani *La scuola cattolica oggi in Italia* (1983).

ART. 3

Finalità e compiti

Il Consiglio Nazionale, in sintonia con gli orientamenti della C.E.I., opera nella prospettiva di consolidare il sistema nazionale di scuola cattolica con il coinvolgimento delle associazioni, federazioni e organismi dei numerosi soggetti che concorrono allo sforzo educativo della comunità cristiana, al fine di favorirne il coordinamento organico in un'azione comune, mirata a promuovere gli opportuni raccordi tra istruzione-educazione e azione pastorale.

Esso esercita, pertanto, i seguenti compiti:

- a) nell'ottica della sussidiarietà e nel quadro di un'azione unitaria, anima, sostiene e sviluppa la scuola cattolica in Italia e la sua proposta educativa;
- b) coordina le associazioni e federazioni esistenti, promuovendone la reciproca collaborazione;
- c) promuove e integra lo sforzo educativo della scuola cattolica nell'attività pastorale diocesana e parrocchiale;
- d) rappresenta l'insieme della scuola cattolica nei riguardi della Chiesa italiana, nei riguardi della società civile e delle pubbliche istituzioni a livello nazionale;
- e) elabora e adotta indirizzi generali di politica scolastica della scuola cattolica, e ne verifica l'attuazione con particolare riferimento ai processi di innovazione scolastica e formativa nei vari ambiti di articolazione della Chiesa, della società civile e del mondo scolastico nazionale;
- f) orienta la preparazione, l'aggiornamento e la formazione dei componenti le comunità educanti, in particolare i docenti, i dirigenti e i genitori.

ART. 4

Riunioni

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 5

Rapporti con i religiosi e con le associazioni della scuola cattolica

Il Consiglio Nazionale, per sua stessa natura, opera in stretto contatto con i competenti organismi della Conferenza Episcopale Italiana, con la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), con l'Unione Su-

periore Maggiori d'Italia (USMI), e con le associazioni e le federazioni delle scuole cattoliche e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.

ART. 6

Composizione

Il Consiglio Nazionale è rappresentativo dei soggetti educativi della scuola cattolica ed è composto di 27 membri, dei quali:

- a) 14 nominati dalla Presidenza della C.E.I. su proposta dei seguenti organismi: USMI, CISM, Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), Federazione Istituti di Attività Educative (FIDAE), Confederazione Nazionale Formazione e Aggiornamento Professionale (CONFAP), e Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC), secondo la seguente distribuzione:
 - l'USMI 1 persona,
 - la CISM 1,
 - la FISM 6,
 - la FIDAE 4,
 - la CONFAP 1,
 - l'AGeSC 1;
- b) 8 di diritto, nelle persone del Vescovo Presidente - nominato dalla Presidenza della C.E.I. e scelto tra i membri della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università - ; del Direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della C.E.I.; del Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica; dei legali rappresentanti della FISM, della FIDAE, della CONFAP, dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC), dell'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (AGIDAE);
- c) 5 di libera nomina della Presidenza della C.E.I. anche considerando le nuove realtà scolastiche di ispirazione cristiana.

ART. 7

Giunta

§ 1. Organo esecutivo del Consiglio Nazionale è la Giunta, composta di 9 membri:

- a) il Vescovo Presidente del Consiglio Nazionale;
- b) un Vice Presidente, scelto tra i Superiori e le Superiori Maggiori presenti in Consiglio;
- c) il Direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università, che funge da Segretario;

- d) il Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica;
- e) i legali rappresentanti di FISM, FIDAE, CONFAP, AGeSC, AGIDAE.

§ 2. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la metà più uno degli aventi diritto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è prevista la possibilità di delega.

ART. 8

Rapporti con il territorio

Per consentire una migliore realizzazione delle finalità e degli obiettivi e assicurare una più significativa e operante presenza del Consiglio Nazionale in ambito locale, la Presidenza della C.E.I., d'intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali, può autorizzare la strutturazione di livelli regionali, rappresentativi delle Associazioni di cui all'art. 6, esistenti nel territorio.

ART. 9

Regolamento

Il Consiglio Nazionale per il suo ordinato funzionamento, si dota di un Regolamento.

ART. 10

Durata del Consiglio e modifiche dello Statuto

Il Consiglio Nazionale è costituito a tempo indeterminato. Spetta al Consiglio Permanente della C.E.I. deliberarne l'eventuale soppressione. Spetta ugualmente al Consiglio Permanente della C.E.I. approvare – su proposta della Presidenza – modifiche al presente Statuto.

Schema-tipo di regolamento delle biblioteche ecclesiastiche

Con l'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, la Santa Sede e la Repubblica italiana si sono impegnate "nel rispettivo ordine" a collaborare "per la tutela del patrimonio storico e artistico", concordando "opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche" (art. 12, n. 1, in "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" n. 3/1984, p. 81). In particolare, per favorire la "conservazione" e la "consultazione" di archivi di interesse storico e biblioteche appartenenti ai medesimi enti e istituzioni, hanno previsto la stipulazione di intese "tra i competenti organi delle due Parti" (art. 12, n. 1, comma terzo).

Una prima Intesa di ordine prevalentemente procedurale fu sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Presidente della C.E.I. e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (cf "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" n. 9/1996, p. 337-342). Una nuova Intesa concernente specificamente gli archivi di interesse storico e le biblioteche ecclesiastiche è stata sottoscritta dal Presidente della C.E.I. e dal Ministro per i beni e le attività culturali il 18 aprile 2000 (cf "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" n. 6/2000, p. 169-180). La C.E.I. si è impegnata ad approntare uno schema-tipo di regolamento, in base al quale l'autorità ecclesiastica territoriale competente predisporrà il regolamento di ciascun archivio storico diocesano e di ciascuna biblioteca di particolare rilevanza (cf art. 2, comma 2 e art. 6, comma 2), disciplinandone tra l'altro le modalità di accesso e di fruizione.

Per gli archivi di interesse storico uno schema-tipo di regolamento era già stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27-30 marzo 1995 (cf "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" n. 8/1997, pp. 227-237).

Per poter dare completa esecuzione agli impegni assunti nell'Intesa del 2000 e meglio disciplinare tutte le istituzioni interessate, si è predisposto, in collaborazione con l'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (A.B.E.I.), uno schema-tipo di regolamento per le biblioteche ecclesiastiche, presentato in prima lettura nella sessione del Consiglio Episcopale Permanente dell'11-14 marzo 2002 e definitivamente approvato nella sessione del 16-19 settembre 2002.

A livello locale spetta ora al Vescovo diocesano:

a) identificare tra le biblioteche ecclesiastiche aperte al pubblico e soggette alla sua giurisdizione la biblioteca diocesana: si tratta di una bi-

biblioteca di particolare rilevanza per il patrimonio posseduto e per il servizio offerto; essa costituisce il punto di riferimento centrale per l'insieme delle biblioteche ecclesiastiche esistenti nel territorio diocesano;

b) dopo aver apportato eventuali integrazioni, tradurre in pratica il testo approvato dal Consiglio Episcopale Permanente, emanando, attraverso un proprio decreto, il regolamento diocesano delle biblioteche ecclesiastiche. Ciascuna biblioteca si doterà poi di disposizioni applicative del regolamento diocesano.

PROEMIO

La Chiesa, “segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità del genere umano” (LG 1), manifesta significativamente il Vangelo e contribuisce in forme molteplici all’autentica promozione umana. Attraverso le biblioteche ecclesiastiche, nelle quali sono custodite testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare, si documenta la missione della Chiesa di edificare il regno di Dio (cf GS 40 e anche PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI, lettera circolare *Le biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa*, 19 marzo 1994) e il suo impegno di costruire, insieme agli uomini di buona volontà, una società più rispettosa della persona umana e dei valori di bellezza, cultura, libertà e giustizia. Le biblioteche ecclesiastiche hanno anche “un eccezionale valore nella evangelizzazione, nella catechesi, nella promozione della “cultura della solidarietà” e del dialogo con il mondo contemporaneo” (C.E.I., *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, n. 19).

Tale duplice valenza assume un significato peculiare per le biblioteche ecclesiastiche italiane, in quanto i beni culturali in esse conservati costituiscono una testimonianza di primaria importanza per la storia religiosa e civile del nostro paese. Le Chiese che sono in Italia devono avere pertanto viva consapevolezza di essere custodi, attraverso le istituzioni canoniche e gli enti ecclesiastici proprietari, di un cospicuo patrimonio culturale e storico acquisito, incrementato e conservato nel tempo, da offrire alla consultazione degli studiosi.

La regolamentazione concernente le biblioteche ecclesiastiche richiede di essere armonizzata con le disposizioni contenute nell'*Intesa circa la conservazione e la consultazione degli archivi storici e delle biblioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche*, firmata il 18 aprile 2000 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (in seguito C.E.I.) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (cf. il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189, e il decreto del Presidente della C.E.I. 15 luglio 2000, n. 904).

Il presente regolamento, predisposto come schema dalla C.E.I. anche ai sensi dell'art. 6, 2 della predetta Intesa, intende integrare le norme canoniche vigenti e le norme emanate in materia di biblioteche ecclesiastiche con le disposizioni dell'Intesa stessa. Esso è destinato alle biblioteche dipendenti dall'autorità del Vescovo diocesano (come la biblioteca della curia, del capitolo della cattedrale, del seminario, delle parrocchie, delle confraternite), il quale ne dispone gli opportuni adattamenti e lo rende esecutivo attraverso apposito decreto. Esso viene anche proposto come paradigma per le biblioteche di enti ecclesiastici pubblici o privati, formalmente eretti o che di fatto vivono e operano nella Chiesa (istituti di vita consacrata, associazioni, movimenti, gruppi).

È opportuno che ciascuna biblioteca venga dotata di ulteriori disposizioni operative per l'esecuzione del regolamento diocesano approvato dal Vescovo.

Titolo I

NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA DELLE BIBLIOTECHE

ART. 1

§ 1. La *biblioteca ecclesiastica* è una raccolta ordinata di documenti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà di istituzioni approvate o di enti eretti nell'ordinamento canonico.

§ 2. Essa nasce e si sviluppa a servizio dell'istituzione o ente che la possiede.

§ 3. La biblioteca, in quanto bene culturale, è accessibile anche agli studiosi esterni, secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica.

§ 4. La biblioteca può essere di conservazione o di aggiornamento, ovvero adempiere a entrambe le esigenze, anche con settori circoscritti di specializzazione.

ART. 2

§ 1. La *biblioteca diocesana* è una biblioteca di particolare rilevanza per il patrimonio posseduto e il servizio offerto (cf. art. 6, comma 2 dell'Intesa). Essa è individuata dal Vescovo diocesano quale punto di riferimento centrale per il sistema bibliotecario diocesano, che collega le biblioteche esistenti nel territorio della diocesi.

§ 2. La biblioteca diocesana è aperta alla consultazione in un numero di giorni e di ore stabilmente determinato.

§ 3. Il responsabile della biblioteca diocesana è scelto tra le persone che hanno specifica competenza e adeguata preparazione in materia. Egli di norma coordina anche le biblioteche ecclesiastiche esistenti nella diocesi ed è membro di diritto della Consulta diocesana per i beni culturali e l'arte sacra.

§ 4. È conveniente che il responsabile della biblioteca diocesana sia socio dell'Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.) e partecipi alle sue attività.

TITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO

CAPITOLO I

ACQUISIZIONE E CONFLUENZA DI FONDI DIVERSI

ART. 3

§ 1. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni, scambi, legati, conferimento *ex officio* di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario.

§ 2. All'atto dell'acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o altro marchio indelebile della biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti; sono altresì registrati nell'apposito registro di ingresso con l'annotazione del numero progressivo e della provenienza.

ART. 4

§ 1. Proprietario e responsabile della biblioteca è, ai sensi dell'ordinamento canonico, l'istituzione o l'ente che la possiede.

§ 2. Devono essere opportunamente distinti i libri di proprietà dell'istituzione o dell'ente da quelli dei titolari degli uffici a essa connessi.

§ 3. Quando un ufficio resta vacante per morte del titolare, è opportuno che i libri dello stesso confluiscono in raccolte librerie ecclesiastiche.

§ 4. È possibile collocare in tutto o in parte, in deposito temporaneo o permanente, presso la biblioteca diocesana patrimoni librari di altre istituzioni o enti ecclesiastici, nel caso in cui l'autorità ecclesiastica competente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitarne la consultazione. In tal caso si redige un verbale, con allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, nel quale deve essere annotato che nulla viene mutato quanto alla proprietà dei fondi depositati.

§ 5. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito devono conservare di norma la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non devono essere mescolati, per quanto possibile, con quelli della biblioteca ricevente, né con quelli di altre raccolte librerie in deposito.

ART. 5

§ 1. Le biblioteche delle istituzioni e degli enti che per qualunque motivo cessano l'attività, se non esistono altre disposizioni, sono trasferite in custodia e in amministrazione all'ente superiore, il quale ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l'integrità secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5. Le biblioteche di enti territoriali accorpati sono trasferite all'ente che subentra.

§ 2. È auspicabile che le aggregazioni laicali, i movimenti, i gruppi informali e i fedeli che svolgono particolari mansioni nella Chiesa non disperdano il proprio patrimonio librario, disponendo che a tempo debito esso confluisca nella biblioteca diocesana o comunque in una biblioteca ecclesiastica che ne avrà cura e, per quanto possibile, ne manterrà l'integrità secondo quanto disposto dell'articolo 4, paragrafo 5.

CAPITOLO II *CATALOGHI*

ART. 6

§ 1. I testi conservati nella biblioteca devono essere catalogati secondo un criterio che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.

§ 2. A tal fine si devono predisporre uno o più cataloghi, che moltiplichino le chiavi di accesso al materiale posseduto.

ART. 7

§ 1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.

§ 2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche.

ART. 8

§ 1. Il catalogo generale della biblioteca può essere utilmente integrato da cataloghi per materia o per temi specifici, da repertori e da altri strumenti utili alla consultazione e alla ricerca, liberamente accessibili agli studiosi.

§ 2. Copia dei cataloghi delle biblioteche soggette alla giurisdizione del Vescovo è conservata nella biblioteca diocesana o presso l'Ufficio diocesano per i beni culturali.

ART. 9

§ 1. I bibliotecari utilizzano i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti dall'informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le attività culturali (cf. art. 5, comma 3 dell'Intesa).

ART. 10

§ 1. Se nella biblioteca si rinvenivano tracce di precedenti classificazioni e catalogazioni, si abbia cura di annotarne le caratteristiche e l'estensione al fine di documentare la storia della biblioteca, la sua evoluzione, la provenienza dei fondi.

CAPITOLO III

AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE, RESTAURO, SCARTO

ART. 11

§ 1. Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima diligenza, avendo cura per quanto possibile di incrementarlo.

ART. 12

§ 1. Il patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggiornato, avendo particolare riguardo alle pubblicazioni inerenti alla specializzazione o all'indirizzo della biblioteca, e alle opere di più frequente consultazione.

§ 2. La biblioteca acquisisce copia delle diverse edizioni o ristampe delle opere di autori legati al soggetto proprietario della biblioteca medesima. In particolare, la biblioteca diocesana acquisisce copia di tutte le pubblicazioni concernenti la propria Chiesa particolare.

ART. 13

§ 1. La biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario, deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezione antincendio; l'impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza.

§ 2. Se necessario, devono essere installate apparecchiature per la regolazione della temperatura e dell'umidità.

§ 3. Il materiale più prezioso dev'essere conservato in armadi di sicurezza.

§ 4. Dev'essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l'accesso ai volumi in sala. L'uso di scale e di sgabelli è riservato al personale.

ART. 14

§ 1. In ogni biblioteca si esegua, per quanto possibile, una riproduzione in fotografia, microfilm o formato digitale dei libri più rari e preziosi, o di parti di essi, da utilizzare per evitare l'usura degli originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riproduzione.

ART. 15

§ 1. Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della biblioteca, avvalendosi di personale specializzato.

ART. 16

§ 1. Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con le debite precauzioni.

ART. 17

§ 1. Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alla biblioteca diocesana e alle altre biblioteche ecclesiastiche del territorio. Analogo criterio è seguito per i doppi. Se la collocazione presso altre biblioteche risulta impossibile ovvero se si tratta di materiale non direttamente pertinente alla specializzazione della biblioteca, si deve ricorrere al mercato dell'antiquariato, nel rispetto della normativa in materia di tutela del materiale antico e di particolare pregio.

§ 2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del possibile, di riprodurre le parti superstiti a scopo di documentazione.

CAPITOLO IV *PERSONALE*

ART. 18

§ 1. La biblioteca diocesana e quelle delle principali istituzioni o enti ecclesiastici devono essere affidate a personale qualificato, e possono avvalersi di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze lo consigliano, in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di personale volontario.

§ 2. La biblioteca diocesana promuove la formazione e l'aggiornamento periodico del personale delle biblioteche ecclesiastiche della diocesi, compresi i collaboratori volontari, facendo riferimento anche alle iniziative promosse ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Intesa.

§ 3. Il personale dev'essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico ecclesiastico, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter offrire valida consulenza a chi intende consultarlo.

Titolo III CONSULTAZIONE

CAPITOLO I *CONDIZIONI GENERALI*

ART. 19

§ 1. La consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è consentita con ampia libertà, adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nell'accesso al materiale.

§ 2. All'interno del patrimonio librario il responsabile può selezionare un insieme di documenti la cui consultazione è esclusa o circoscritta a persone che conducono ricerche di un determinato livello scientifico ovvero al personale dell'ufficio o del soggetto proprietario.

ART. 20

§ 1. L'apertura al pubblico è regolata da apposite norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica, in giorni e ore ben definiti, costanti e regolari; saranno ugualmente stabiliti i periodi di chiusura.

§ 2. Eventuali sospensioni del servizio devono essere notificate per tempo.

ART. 21

§ 1. Nei locali della biblioteca sono opportunamente distinti la sala di studio ed eventualmente di consultazione, la direzione, i laboratori per il personale e le riproduzioni e gli ambienti di deposito. La sala di studio dev'essere accuratamente sorvegliata.

ART. 22

§ 1. Per accedere alla biblioteca occorre compilare l'apposito modulo di ammissione, specificando le generalità, l'indirizzo e il recapito telefonico, nonché il tipo di materiale che si intende consultare. La domanda è valutata e accettata dalla direzione, che può esigere una quota di iscrizione, eventualmente proporzionata al periodo di frequenza. L'utente è tenuto a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo e del recapito telefonico.

I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

§ 2. L'utente che chiede di accedere alla biblioteca deve prendere visione delle norme del regolamento che regolano l'accesso, la consultazione e i servizi, e impegnarsi a osservarne integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, notificate mediante semplice affissione nei locali della biblioteca.

§ 3. L'ammissione degli studiosi alla consultazione, che deve essere in ogni modo facilitata, è comunque riservata al responsabile della biblioteca, il quale valuta le domande sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione può essere negata quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti.

§ 4. L'utente si impegna a consegnare alla biblioteca una copia delle pubblicazioni da lui prodotte con riferimento al materiale conservato presso la biblioteca stessa. Si assicuri la dovuta riservatezza e tutela alle tesi di dottorato depositate presso la biblioteca.

ART. 23

§ 1. La richiesta di materiale per la consultazione si effettua mediante compilazione di apposita scheda prestampata. Il responsabile

può fissare un numero massimo di pezzi consultabili giornalmente e l'orario limite oltre il quale non è più consentita la richiesta, tenendo presente il numero degli utenti presenti, l'ubicazione dei volumi, il personale di servizio disponibile al momento.

§ 2. L'utente che desidera proseguire la consultazione nei giorni successivi può chiedere che il materiale consultato rimanga disponibile e non venga ritirato.

ART. 24

§ 1. La consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa è riservata a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e può essere soggetta a specifiche limitazioni, quali, ad esempio, la verifica delle effettive capacità del richiedente di leggerne o decifrarne il contenuto, la presentazione scritta del rispettivo docente nel caso di studenti universitari che devono condurre ricerche specifiche, il deposito di un documento di identità durante la permanenza in sala.

ART. 25

§ 1. Il materiale archivistico eventualmente posseduto dalla biblioteca è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione canonica e civile in materia di documenti d'archivio.

ART. 26

§ 1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.

§ 2. Agli utenti può essere revocato l'accesso alla biblioteca nel caso in cui dimostrino di non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.

ART. 27

§ 1. L'utente non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro utente.

§ 2. Nella consultazione dei manoscritti si può fare uso solamente della matita cancellabile.

ART . 28

§ 1. Per nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della biblioteca, fatta eccezione per il prestito, quando previsto.

CAPITOLO II *NORME DISCIPLINARI*

ART. 29

§ 1. Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all'ambiente.

Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande.

Prima di accedere alle sale di studio, gli utenti depositano in apposito guardaroba cappotti, soprabiti, giubbotti, borse, ombrelli e altri oggetti ingombranti.

§ 2. La sala di lettura non può essere adibita come spazio per attività di studio che prescindano dalla consultazione di volumi appartenenti alla biblioteca. L'uso di libri personali, che dovranno in ogni caso essere verificati dal personale all'ingresso e all'uscita dalla sala, è consentito solo come ausilio per lo studio di documenti effettivamente consultati nella biblioteca.

§ 3. Non si devono introdurre nella sala di studio apparecchi fotografici, registratori, scanner, telefoni cellulari, radioline, cibi, bevande, liquidi coloranti, forbici e simili.

A giudizio insindacabile della direzione può essere ammesso l'uso di computer portatili, per i quali la biblioteca fornisce l'energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all'impianto elettrico.

I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.

Titolo IV

SERVIZI

CAPITOLO I *RIPRODUZIONI*

ART. 30

§ 1. Dietro compilazione di apposito modulo di domanda e nel rispetto della normativa vigente la direzione può concedere la riprodu-

zione fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili.

§ 2. La microfilmatura e altri tipi di riproduzione possono essere consentiti su presentazione di domanda scritta, con le cautele e le restrizioni di cui al paragrafo 1.

ART. 31

§ 1. Le spese per qualunque tipo di riproduzione sono a totale carico del richiedente, il quale, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, è tenuto a fornire, a proprie spese, copia delle riproduzioni eseguite.

§ 2. Se la biblioteca non è dotata di strumenti o di operatori in grado di effettuare le riproduzioni richieste, si può ricorrere, a giudizio della direzione, a un operatore esterno di riconosciuta competenza.

ART. 32

§ 1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e di proprietà.

Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni di cui all'articolo 30 si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall'uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.

§ 2. Si tutelino adeguatamente i diritti propri della biblioteca, richiedendo eventuali corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la biblioteca ha la proprietà esclusiva.

CAPITOLO II

PRESTITO

ART. 33

§ 1. La biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico, restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici e il materiale d'archivio.

Per accedere al prestito deve essere compilata apposita scheda/ tessera e può essere richiesto il deposito di una somma a titolo di cauzione.

La direzione fissa le condizioni e la durata del prestito. Eventuali ritardi nella riconsegna possono comportare pene pecuniarie proporzionali e, nei casi più gravi, l'esclusione dal servizio.

§ 2. Il prestito per mostre ed esposizioni dev'essere concesso di volta in volta, dopo aver verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella sede di esposizione, l'adeguata copertura assicurativa, e deve avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.

§ 3. Per l'uscita dalla biblioteca di materiale manoscritto o a stampa anteriore al XVIII secolo è comunque necessaria l'autorizzazione scritta del rappresentante legale dell'ente e dell'eventuale proprietario depositante; per il materiale del XVIII secolo è necessaria l'autorizzazione del responsabile della biblioteca.

Titolo V

COLLABORAZIONE, INIZIATIVE COLLATERALI E FINANZIAMENTO

ART. 34

§ 1. Il responsabile della biblioteca collabora con l'incaricato diocesano per i beni culturali e con il responsabile della biblioteca diocesana affinché il patrimonio affidato alle sue cure venga adeguatamente conservato e valorizzato.

ART. 35

§ 1. La biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.

§ 2. La biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.

ART. 36

§ 1. Nel rispetto della propria autonomia, la biblioteca instaura con le altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazione, quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito interbibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.

§ 2. La biblioteca inoltre partecipa alle attività promosse dall'A.B.E.I.

§ 3. La biblioteca si interessa alle iniziative proposte dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero competente, ricercando un cordiale rapporto di collaborazione in conformità con le disposizioni dell'Intesa e con le direttive degli uffici diocesani e regionali per i beni culturali ecclesiastici.

ART. 37

§ 1. L'istituzione o ente proprietario destina adeguate risorse al funzionamento della biblioteca e alla conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dall'Ordinario, dalla Conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero per i beni e le attività culturali.

§ 2. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall'erogazione di servizi agli utenti e per diritti di riproduzione, nonché dalle iniziative di cui all'articolo 36.

§ 3. Si promuovano gruppi o associazioni di sensibilizzazione con lo scopo, tra l'altro, di favorire donazioni da parte di privati destinate al finanziamento di specifiche iniziative (come il restauro e l'acquisto di suppellettile o di materiale librario).

Decreto di istituzione del Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica e regolamento

A distanza di quarant'anni dalla istituzione dell'Ufficio catechistico nazionale (1961), la cui competenza si estendeva anche alla catechesi scolastica, la situazione è fortemente cambiata. In particolare, l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (IRC) ha assunto caratteristiche diverse, dovendosi confrontare con il mutare dell'istituzione scolastica e dei riferimenti pedagogici e didattici generali e con la nuova natura che ad esso riserva l'art. 9,2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984. Occorre anche tenere conto che, avendo l'Assemblea Generale della C.E.I. del 14-18 maggio 1990 affidato la competenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola alla Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università, si è ravvisata l'opportunità di trasformare l'attuale "Settore dell'UCN" in "Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica".

Il Consiglio Episcopale Permanente, pertanto, nella sessione del 16-19 settembre 2002, a norma degli artt. 23, lettera s e 29, §2 dello statuto e dell'art. 95 del regolamento della C.E.I., ha dato nuova configurazione giuridica al Settore IRC dell'UCN istituendo il Servizio nazionale di cui sopra, e nominandone un Responsabile il quale, ai sensi del regolamento approvato dallo stesso Consiglio, mantiene uno stretto collegamento con l'Ufficio Catechistico Nazionale e con l'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università.

Si pubblica qui di seguito il "Decreto" di costituzione del "Servizio" con allegato il regolamento.

Prot. n. 979/02

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- CONSIDERATO che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola richiede peculiare attenzione alle esigenze didattiche degli alunni e alla formazione dei docenti;
- PRESO ATTO che le problematiche inerenti tale settore esigono specifiche competenze pedagogiche e giuridiche, distinte da quelle che caratterizzano la pastorale catechistica e scolastica;

- VOLENDO ASSICURARE alle diocesi un adeguato servizio di consulenza in materia, con particolare riferimento alla disciplina di origine concordataria e ai rapporti con le istituzioni civili;
- VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente approvata nella sessione del 16-19 settembre 2002;
- AI SENSI degli artt. 23, lett. s), e 29, § 2 dello statuto e dell'art. 95, comma 2, del regolamento della C.E.I.,

emana il seguente

D E C R E T O

È istituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana il *Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica* e ne è approvato il regolamento allegato al presente decreto.

Roma, 23 settembre 2002

CAMILLO Card. RUINI
Presidente

* * *

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

ART. 1

Istituzione

Il Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 16-19 settembre 2002, ai sensi degli artt. 23, lettera s) e 29, § 2 dello *statuto* e dell'art. 95 del *regolamento* della Conferenza Episcopale Italiana

ART. 2

Finalità

Nel contesto delle finalità della Conferenza Episcopale Italiana e in specie della sua Segreteria Generale, il Servizio si impegna a seguire in modo permanente i problemi relativi all'insegnamento della religione

cattolica nella scuola e a elaborare strumenti e sussidi per l'aggiornamento permanente degli insegnanti

ART. 3 *Compiti*

Il Servizio:

- promuove lo sviluppo culturale e pedagogico dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle disposizioni concordatarie;
- progetta iniziative per la formazione dei docenti di religione e per il loro aggiornamento;
- sostiene le diocesi nell'individuazione, nella formazione e nell'aggiornamento degli insegnanti di religione e studia le problematiche attinenti al loro stato giuridico;
- procede all'esame dei libri di testo in vista del "nulla osta" che deve essere concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- mantiene e sviluppa i rapporti con le autorità ecclesiastiche e civili per una corretta attuazione della normativa concordataria e delle disposizioni esecutive della medesima.
- presenta il preventivo annuale di spesa all'amministrazione entro il 31 ottobre, in modo che possa essere inserito nello stato di previsione della Conferenza Episcopale Italiana, predisposto dal Consiglio per gli affari economici e approvato dalla Presidenza della C.E.I. (cf. art. 104, § 1 del *regolamento* della C.E.I.). Eventuali esigenze impreviste ed eccezionali di spesa devono essere presentate al Segretario Generale.

ART. 4 *Struttura*

La struttura del Servizio comprende:

- il responsabile
- un aiutante di studio
- un addetto di segreteria.

ART. 5 *Rapporti*

Il Servizio opera sotto la direzione del Segretario Generale (cf. art. 31, b dello *statuto* e art. 95 del *regolamento* della C.E.I.) e in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale, in particolare con l'Ufficio Catechistico Nazionale e con l'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza (cf art. 86 del *regolamento* della C.E.I.) e del Consiglio Permanente.

Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cf art. 21 del *regolamento* della C.E.I.).

Dà il necessario supporto alla Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni, nella elaborazione di documenti e sussidi (cf art. 117 del *regolamento* della C.E.I.). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.

Collabora con istituzioni e organismi a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza.

Il responsabile del Servizio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Permanente (cf art. 62 del *regolamento* della C.E.I.) e della stessa Presidenza (cf art. 80 *regolamento* della C.E.I.) per riferire su un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un argomento di sua competenza.

ART. 6

Consulta nazionale del Servizio

Il Servizio si avvale dell'apporto di una Consulta nazionale, con compiti di studio, proposta e verifica; essa collabora con il Servizio per l'attuazione di convegni e di altre iniziative nazionali.

- Sono membri della Consulta:
- il responsabile del Servizio;
- il direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale;
- il direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università
- l'aiutante di studio del Servizio;
- i consulenti della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi dell'insegnamento della religione cattolica;
- i responsabili regionali per l'insegnamento della religione cattolica;
- alcuni insegnanti di religione appositamente designati dal responsabile del Servizio;
- i rappresentanti di riviste e di case editrici specializzate nella problematica, i rappresentanti di associazioni ecclesiali impegnate in ambito scolastico, membri di associazioni professionali e di organizzazioni sindacali invitati dal responsabile del Servizio;
- esperti individuati dal responsabile del Servizio.

I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per un solo quinquennio consecutivo.

La Consulta è convocata e presieduta dal responsabile del Servizio, che stabilisce l'ordine del giorno. Essa si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all'anno. Alle riunioni partecipa un Vescovo della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università. Delle riunioni si dà resoconto al Segretario Generale e al Presidente della Commissione Episcopale.

La Consulta può operare anche per gruppi di studio su temi particolari.

Determinazione riguardante l'adeguamento del valore monetario del punto per il 2003

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 16-19 settembre 2002, ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero, che svolge servizio in favore delle diocesi (cf "Notiziario della C.E.I., n. 6/1991, p. 152), ha approvato la seguente determinazione riguardante l'adeguamento del valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

DETERMINAZIONE

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTO l'articolo 2, §§ 1, 2 e 3 della delibera della C.E.I. n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi);
- VISTO l'art. 6 della medesima delibera;

a p p r o v a
la seguente determinazione

1. Il valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2003 è elevato a EURO 10,70.

Nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 16-19 settembre 2002, ai sensi delle norme statutarie, ha provveduto a nominare o confermare Direttori degli Uffici Nazionali della C.E.I., Assistenti e Consulenti ecclesiastici e Responsabili laici dei seguenti organismi a livello nazionale.

UFFICI DELLA C.E.I.

Ufficio Liturgico Nazionale

- BUSANI Mons. GIUSEPPE, della diocesi di Piacenza-Bobbio, nominato Direttore per un secondo quinquennio

Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia

- NICOLLI don SERGIO, dell'arcidiocesi di Trento, nominato Direttore

Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica

- TOSONI don GIOSUÈ, della diocesi di Concordia-Pordenone, nominato Responsabile

Centro Nazionale Vocazioni

- BONARI Mons. LUCA, dell'arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, nominato Direttore per un secondo quinquennio

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

Sezione italiana del Movimento Internazionale per la pace (Pax Christi)

- VALENTINETTI S.E. Mons. TOMMASO, Vescovo di Termoli-Larino, nominato Presidente

Confederazione Italiana Coltivatori Diretti

- GAGLIANONE Padre RENATO, dei Pii Operai Catechisti Rurali Missionari Ardorini, nominato Consigliere Ecclesiastico Nazionale

Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI)

- GANDOLFO Mons. GIOVANNI BATTISTA, della diocesi di Albenga-Imperia, nominato Consulente Ecclesiastico Nazionale

Movimento dei “Cursillos” di Cristianità

- SPERANZA Mons. UBALDO, dell’arcidiocesi di Fermo, confermata la elezione dell’Animatore Spirituale Nazionale

Associazione Biblica Italiana (A.B.I.)

- FABRIS Mons. RINALDO, dell’arcidiocesi di Udine, confermata la elezione a Presidente

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (M.E.I.C.)

- BALDUZZI Avv. RENATO, della diocesi di Alessandria, confermato Presidente Nazionale

Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (M.I.E.A.C.)

- VENTURELLA Prof. FRANCO, della diocesi di Vicenza, confermato Presidente Nazionale

* * *

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 16 settembre 2002, ha confermato:

- STAMPINO Don LUIGI GALLI, dell’arcidiocesi di Milano, Assistente Spirituale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

La stessa Presidenza ha inoltre espresso il gradimento per la conferma e la nomina dei sacerdoti:

- MIOLI Padre BRUNO, dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) confermato Direttore dell'Ufficio della Fondazione Migrantes per la pastorale degli immigrati e dei profughi in Italia
- LOCATELLI Don DOMENICO, della diocesi di Bergamo, Direttore dell'Ufficio della Fondazione Migrantes per la pastorale degli emigrati italiani.

Direttore responsabile: Ceriotti Francesco

Redattore: Menegaldo Antonio

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - ottobre 2002